

# **Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAGR)**

del 3 novembre 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 18 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura<sup>1</sup>,  
*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti agricoli:

- a. carne ai sensi dell'articolo 118 dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>2</sup> sulle derivate alimentari di animali della specie equina, ovina, caprina e suina (senza i cinghiali), di conigli domestici, di volatili domestici e di selvaggina d'allevamento biungolata;
- b. uova da consumo di pollame domestico (*Gallus domesticus*) ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulle uova.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica parimenti alle preparazioni di prodotti di cui al capoverso 1. Si considerano preparazioni carne arrostita, stufata e bollita, nonché i cibi i cui ingredienti principali sono costituiti da uova (come p. es. uova al tegame, uova strapazzate e uova sode).

## **Art. 2** Obbligo di dichiarazione

<sup>1</sup> Sottostà all'obbligo di dichiarazione la consegna al consumatore finale dei seguenti prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera:

- a. prodotti di carne ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a ottenuti utilizzando gli ormoni di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>4</sup> sull'igiene delle carni e di antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali di cui all'articolo 160 capoverso 8 della legge sull'agricoltura;
- b. prodotti di uova da consumo ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono state adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all'allegato 1 tavola 13 dell'ordinanza del 27 maggio 1981<sup>5</sup> sulla protezione degli animali.

### **RS 916.51**

- 1 RS 901.1
- 2 RS 817.02
- 3 RS 916.371
- 4 RS 817.190
- 5 RS 455.1

<sup>2</sup> È parimenti sottoposta all'obbligo di dichiarazione la consegna nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, nonché nei negozi di vendita al dettaglio, di preparazioni fabbricate direttamente in queste aziende, in vista del loro smercio, con prodotti agricoli di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sottostanno all'obbligo di dichiarazione i rivenditori finali, a meno che possano fornire la prova che i prodotti agricoli non provengono da una produzione ottenuta con metodi vietati in Svizzera.

### **Art. 3** Dichiarazione della carne

La carne e le sue preparazioni devono recare la menzione «può essere stato prodotto con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali» e/o «può essere stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali».

### **Art. 4** Dichiarazione delle uova da consumo

Le uova da consumo e le loro preparazioni devono recare la menzione «proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

### **Art. 5** Forma della dichiarazione

<sup>1</sup> La dichiarazione deve corrispondere alle disposizioni dell'articolo 21 dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>6</sup> sulle derrate alimentari.

<sup>2</sup> In caso di prodotti agricoli preimballati la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. In caso di prodotti agricoli non imballati la dichiarazione deve essere apposta dove tali prodotti sono offerti.

<sup>3</sup> Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva la dichiarazione deve essere di norma effettuata per scritto. In caso di difficoltà temporanea e a breve scadenza nell'approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

### **Art. 6** Produzione equivalente presunta

<sup>1</sup> Nel caso di prodotti agricoli di un Paese che ha emanato divieti equiparabili a quelli dell'articolo 2 capoverso 1 si presume che il prodotto agricolo non proviene da una produzione ottenuta con metodi vietati in Svizzera. In questo caso non deve essere fornita la prova di cui all'articolo 2 capoverso 3.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) conferma su richiesta che in un determinato Paese esistono divieti equiparabili. Alla richiesta devono essere allegati i documenti pertinenti.

**Art. 7** Esecuzione

<sup>1</sup> L'Ufficio può comunicare all'Ufficio federale della sanità pubblica i dati che gli sono stati forniti in virtù dell'articolo 183 della legge sull'agricoltura e trasmetterli all'autorità cantonale ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'Ufficio assume a titolo sussidiario i compiti dei Cantoni.

**Art. 8** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I prodotti agricoli importati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere smerciati sino al 31 marzo 2000 senza apposizione della dichiarazione sull'imballaggio o sull'etichetta.

<sup>2</sup> I prodotti agricoli già importati all'entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere smerciati senza dichiarazione sino al 30 giugno 2000.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

3 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin